

**Spett.le** *Direzione Provinciale del Lavoro di .....*  
*Collegio di Conciliazione delle controversie*  
*individuali di lavoro ex art. 65 d.lg.vo n. 165/2001*

Raccomandata A./R.

Via.....

..... -.....

**Spett.le** **Ministero .....**  
**in persona del Ministro p.t.**  
**con sede in .....**

Via.....

..... -.....

**TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 D. LG.VO N. 165/2001.**

PER

**Sig.**..... nato a.....  
il ..... residente in .....

CONTRO

**Ministero .....** in persona del legale rapp.te p.t.;

\*\*\* \*\*

***PREMESSO***

- di essere dipendente del Ministero .....
- di avere al proprio attivo un'anzianità di servizio complessiva, maturata nelle posizioni economiche C2 e C3 o nelle corrispondenti ex qualifiche VIII e IX, di oltre cinque anni;
- che l'articolo 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 ed entrata in vigore l'8 agosto successivo, **ha istituito l'area della vice dirigenza**;
- che a mente della citata disposizione nella predetta area **è stato ricompreso il personale:** a) laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni, ovvero nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;

- b) non laureato in possesso della medesima anzianità, che sia risultato vincitore di un concorso per l'accesso alla ex carriera direttiva e che in virtù di tale concorso abbia avuto accesso alle posizioni C2 o C3 (ovvero alle ex qualifiche VIII e IX);
- che la citata disposizione individua con estrema precisione il novero dei soggetti destinatari del riconoscimento della qualifica di vice dirigente;
  - che, trattandosi di materia ordinamentale, la legge ha provveduto alla istituzione della qualifica, rimandando alla contrattazione collettiva unicamente per la determinazione dello spettante trattamento economico;
  - che, dunque, la mancata adozione di una specifica disciplina contrattuale non osta al riconoscimento immediato della predetta qualifica;
  - che infatti **la qualifica di vicedirigente deve senz'altro ritenersi già istituita ex lege**, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'analoga fattispecie della istituzione della qualifica di quadro ex lege 190/85;
  - al riguardo la Corte di Cassazione ha ben chiarito per quanto attiene all'immediatezza dell'operatività della legge che individui una determinata categoria, a prescindere dall'adozione degli atti di normativa secondaria (contrattuale) che ne disciplinino gli aspetti applicativi, che: ***“il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla l. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli art. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria. In al caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge”*** (Cass. Sez. Lavoro, n. 2246/95, confermata da ultimo da Cass., n.21652/2006);
  - che dunque il sottoscritto, siccome in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, **doveva senz'altro ritenersi titolare di un diritto perfetto all'inserimento nell'area della vicedirigenza;**
  - che, peraltro, sulla base dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla consistenza dei contingenti di personale destinatari della norma istitutiva della vice dirigenza, **la legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a stanziare 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007**, apprestando pertanto anche la necessaria copertura finanziaria;
  - che, dunque, nessun pretestuoso ostacolo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente può essere frapposto dalla Amministrazione di appartenenza;
  - che difatti il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con recente sentenza ha accertato e dichiarato il diritto perfetto di numerosi dipendenti ministeriali all'inquadramento nella qualifica di vice dirigente **con contestuale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo ritardo nell'inquadramento nella qualifica;**
  - che così si legge nella richiamata pronuncia ***“l'interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l'istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge (cioè a dire***

*nell'articolo 7 della legge 145 del 2002 – n.d.r.) non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria ...”*

### **CONSIDERATO**

- che l'istante ha interesse che gli sia riconosciuta la qualifica di vicedirigente ai fini del conferimento di incarichi vicari e/o di reggenza, ovvero della delega di competenze, funzioni e mansioni prevista dalla norma istitutiva della qualifica, nonché di avere accesso alle risorse stanziare dalla finanziaria del 2006 per il finanziamento di detta area e la remunerazione delle professionalità ivi inserite;
- che è pertanto sua intenzione adire il Giudice per richiedere l'accertamento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione della qualifica di vicedirigente a decorrere dalla data in cui ha maturato il possesso dell'anzianità quinquennale richiesta dalla legge n. 145/2002, ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia.
- che l'istante intende in ogni caso agire per il risarcimento del danno economico e professionale sino ad oggi patito a cagione del ritardato e mancato riconoscimento della predetta qualifica;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

il sottoscritto.....

### **CHIEDE**

la convocazione del collegio di conciliazione ai fini dell'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.

A tal fine il sottoscritto conferisce delega al sindacato **F.L.P.** affinché nomini il proprio rappresentante in seno al collegio, eleggendo domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente tentativo di conciliazione presso la sede della

**F.L.P. - via Piave, 61 – 00187 – Roma – tel. 0642010899 – fax 0642010628  
- e-mail [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it).**

La comunicazione della presente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.

In ogni caso decorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, il sottoscritto adirà senz'altro il Giudice senza ulteriore avviso per vedere accertato il proprio diritto.

.

.....li

Sig.....